



DL n. 16/2022 "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" A.C. 3492

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3492
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina
Iniziativa:	Governativa

Contenuto

L'articolo 1 dispone, in deroga alla legislazione vigente e previo atto di indirizzo delle Camere, la possibilità di cessione da parte del Ministero della difesa, di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina fino al 31 dicembre 2022. Il decreto-legge rinvia allo strumento del decreto del Ministro della difesa per l'individuazione dei mezzi e dei materiali militari che saranno oggetto della cessione. La cessione avverrà in deroga alla legge n. 185 del 1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e agli articoli 310 (Cessione di beni mobili a titolo oneroso) e 311 (Cessione di beni mobili a titolo gratuito) del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010).

L'articolo 2 prevede, ai sensi del comma 1, la possibilità di adozione da parte del Ministro della transizione ecologica di misure preventive per assicurare la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Nello specifico, il Ministro potrà adottare, con provvedimenti e atti di indirizzo, le misure già previste dal piano di emergenza emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, per organizzare la disponibilità di gas e la riduzione programmata dei consumi anche allo scopo di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023.

In caso di adozione delle misure di riduzione del consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, la società Terna S.p.A. predisponde, ai sensi del comma 2, un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile. Il comma 3 prevede che per gli impianti riattivati ai sensi del comma 2 si applichino esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria. Il comma 4 prevede poi l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica di misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.

L'articolo 3 reca gli interventi normativi e finanziari legati alla gestione dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. In particolare, la disposizione stabilisce l'incremento delle dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2022 concernente i centri di trattenimento e di accoglienza, con l'obiettivo di ampliare la rete nazionale di accoglienza per un numero complessivo di circa 8.000 posti. In secondo luogo, si estende ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione già prevista per i cittadini afghani colpiti dagli eventi del 2021. Di conseguenza, si dispone il loro accesso al Sistema di accoglienza e integrazione anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli richiesti dalla normativa vigente.

L'articolo 4 interviene con misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca. Nello specifico, per finanziare azioni che possano agevolare la prosecuzione della permanenza dei cittadini ucraini nel territorio nazionale si istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca da ripartire con decreto del Ministro dell'università.

L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero 28 febbraio 2022.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato ed autonomie territoriali

Il provvedimento appare riconducibile, con riferimento all'articolo 1, concernente la cessione di materiale

bellico all'Ucraina, alla **competenza esclusiva statale** in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione); con riferimento all'articolo 2, concernente la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale assumono rilievo sia le competenze esclusive statali in materia di sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera d) e di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s) sia la **competenza concorrente** in materia di produzione e distribuzione dell'energia (articolo 117, terzo comma); assume poi rilievo anche l'articolo 117, primo comma, relativo al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; con riferimento all'articolo 3, concernente l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera b); con riferimento all'articolo 4, concernente le misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina, assume rilievo, infine, un concorso di competenze tra la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera a), che appare prevalente, la competenza concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di diritto allo studio (articolo 117, quarto comma).

L'articolo 2 prevede, come si è visto, ai sensi del comma 1, la possibilità di adozione da parte del Ministro della transizione ecologica di misure preventive per assicurare la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Nello specifico, il Ministro potrà adottare, con provvedimenti e atti di indirizzo, le **misure già previste** dal piano di emergenza emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, per organizzare la disponibilità di gas e la riduzione programmata dei consumi anche allo scopo di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023.

In proposito, si segnala che l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011 prevede che il Ministero dello sviluppo economico predisponga, senza coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il piano di emergenza della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2038.

Inoltre si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla produzione e trasporto di energia elettrica legittima l'attribuzione di poteri amministrativi ad organi statali in quanto ritenuti gli unici idonei a compiere la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia (**sentenza n. 383 del 2005**); merita di essere considerato poi anche il rilievo, come si è visto, nella disposizione della normativa dell'Unione europea e quindi, come si è detto, dell'articolo 117, primo comma della Costituzione relativamente al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché, conseguentemente, della competenza esclusiva statale in materia di rapporti tra lo Stato e l'Unione europea (articolo 117, secondo comma, lettera a).

L'articolo 4, inoltre, istituisce, per finanziare azioni che possano agevolare la prosecuzione della permanenza dei cittadini ucraini nel territorio nazionale un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca da ripartire con decreto del Ministro dell'università; *al riguardo, alla luce del concorso, nella disposizione, delle diverse competenze legislative sopra richiamate, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento, ai fini dell'adozione del richiamato decreto ministeriale, quale ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni.*

Senato: Nota breve n. 371

Camera: Nota Questioni regionali n. 229

9 marzo 2022

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione